

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini

(OCISC)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 2, 92, 92a, 113 e 130 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD);
visto l'articolo 100a della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. le modalità della cooperazione operativa tra l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) nonché gli altri Stati Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896⁴;

RS

¹ RS **631.0**

² RS **142.20**

³ RS **172.220.1**

⁴ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295/1 del 14.11.2019, pag. 1.

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza
dei confini RU 2022

- b. l'impiego di collaboratori dell'UDSC all'estero nel quadro della cooperazione con l'Agenzia;
- c. l'impiego di personale estero in Svizzera nel quadro della cooperazione con l'Agenzia;
- d. l'impiego di consulenti in materia di documenti.

² Per quanto attiene ai collaboratori dell'UDSC di cui al capoverso 1 lettera b, essa disciplina le modalità dell'impiego all'estero nella misura in cui la competenza in materia non spetti allo Stato ospitante o all'Agenzia, nonché le particolarità del rapporto di lavoro in deroga all'ordinanza del 3 luglio 2001⁵ sul personale federale (OPers).

³ Per quanto attiene al personale estero di cui al capoverso 1 lettera c, la presente ordinanza disciplina gli impieghi in Svizzera.

⁴ La collaborazione nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio è retta dagli articoli 15b–e^{quinquies} dell'ordinanza dell'11 agosto 1999⁶ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *personale estero*: i collaboratori delle autorità estere che partecipano in Svizzera, unitamente al personale svizzero, a impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen, così come il personale dell'Agenzia;
- b. *consulenti in materia di documenti*: i collaboratori dell'UDSC che assistono in particolare le autorità estere competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze all'estero nel controllo dei documenti.

⁵ RS 172.220.111.3

⁶ RS 142.281

Sezione 2: Compiti dell'UDSC e scambio di dati

Art. 3 Cooperazione con l'Agenzia e gli altri Stati Schengen

¹ L'UDSC collabora con l'Agenzia e attua le decisioni del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo. A questo scopo può concludere accordi con l'Agenzia.

² Fa parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Alle riunioni di quest'ultimo possono partecipare anche altri uffici federali o cantonali quando vengono affrontati ambiti tematici che li riguardano.

³ L'UDSC gestisce il punto di contatto nazionale con l'Agenzia e coordina il possibile distaccamento di persone di collegamento nell'Agenzia.

⁴ Collabora con l'Agenzia e gli altri Stati Schengen in particolare nei seguenti ambiti:

- a. valutazione delle vulnerabilità;
- b. analisi dei rischi e conoscenza situazionale, compresa la rete EUROSUR secondo le sezioni 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1896;⁷
- c. rispetto dei diritti fondamentali;
- d. attrezzatura tecnica;
- e. denunce avviate dall'Agenzia nei confronti di collaboratori dell'UDSC;
- f. distaccamenti operativi di collaboratori dell'UDSC per impieghi dell'Agenzia;
- g. impiego di persone di collegamento dell'Agenzia negli Stati Schengen;
- h. budget e finanziamenti;
- i. formazione di personale estero e collaboratori dell'UDSC.

⁷ cfr. nota a piè di pagina ad art. 1 cpv. 1 lett. a

⁵ Coinvolge le autorità federali e cantonali interessate nell'esecuzione dei propri incarichi.

Art. 4 Impieghi di collaboratori dell'UDSC all'estero

¹ L'UDSC mette a disposizione personale secondo gli allegati da II a IV del regolamento (UE) 2019/1896⁸.

² A fronte di una situazione eccezionale in Svizzera che incide in maniera sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali, l'UDSC può rigettare le richieste di messa a disposizione di agenti a complemento degli agenti della riserva di reazione rapida secondo l'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1896.

³ L'UDSC seleziona i collaboratori per un impiego all'estero e determina la durata del loro distacco.

Art. 5 Impieghi di personale estero in Svizzera

¹ D'intesa con i Cantoni interessati, l'UDSC conduce negoziati con l'Agenzia in merito all'impiego di esperti esteri nell'ambito della protezione dei confini per un periodo massimo di sei mesi alle frontiere esterne Schengen della Svizzera.

² In caso di impiego di personale estero in Svizzera, l'UDSC partecipa all'elaborazione dei piani operativi e assume la condotta dell'impiego in collaborazione con l'Agenzia.

Art. 6 Impieghi di consulenti in materia di documenti

L'UDSC provvede al distacco di idonei collaboratori come consulenti in materia di documenti secondo l'articolo 100a LStrl ai fini della lotta contro la migrazione illegale e la criminalità transfrontaliera all'estero.

⁸ cfr. nota a piè di pagina ad art. 1 cpv. 1 lett. a

Art. 7 Comunicazione dei dati all'Agenzia

¹ L'UDSC fornisce all'Agenzia, su richiesta o d'ufficio, i seguenti dati nella misura necessaria all'adempimento dei suoi compiti:

- a. dati personali secondo gli articoli 88 paragrafo 1, 89 paragrafo 2 e 90 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1896⁹;
- b. dati personali relativi a persone che hanno attraversato le frontiere esterne senza autorizzazione;
- c. numeri di targa, numeri di identificazione dei veicoli;
- d. numeri di identificazione delle navi e degli aerei.

² I dati vengono comunicati solo se l'Agenzia stessa ne ha la necessità per l'adempimento di uno dei seguenti compiti:

- a. accertamenti sull'identità e sulla cittadinanza;
- b. organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte;
- c. svolgimento di progetti pilota;
- d. organizzazione di interventi rapidi ai fini della sicurezza delle frontiere;
- e. istituzione e gestione del centro nazionale di coordinamento;
- f. svolgimento di analisi dei rischi;
- g. verifica dei documenti d'identità;
- h. esecuzione di compiti amministrativi.

³ La Segreteria di Stato della migrazione comunica all'Agenzia le informazioni relative agli interventi internazionali di rimpatrio.

⁹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624; GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

Sezione 3: Impiego di collaboratori dell'UDSC all'estero

Art. 8 Aspetti generali

¹ Per l'impiego di personale all'estero, l'UDSC si orienta all'OPers¹⁰, all'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹¹ concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) e, per analogia, all'ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002¹² concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE), sempreché al capoverso 3 non si disponga altrimenti.

² Per quanto riguarda le disposizioni operative d'impiego e di servizio, l'UDSC può:

a. stabilirle mediante direttive di servizio interne o un ordine d'impiego; oppure

b. disciplinarle tramite accordi individuali con ciascun collaboratore.

³ Per gli impieghi fino a due anni (distacchi a lungo termine) è possibile stabilire disposizioni in deroga agli articoli 8–20.

Art. 9 Responsabilità

¹ I collaboratori dell'UDSC che fanno parte del Corpo delle guardie di confine (CGCF) e che commettono un reato durante un impiego all'estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest'ultimo rinuncia al perseguimento penale, è applicabile il Codice penale militare del 13 giugno 1927¹³.

² I collaboratori dell'UDSC non compresi nel capoverso 1 che commettono un reato durante un impiego all'estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest'ultimo rinuncia al perseguimento penale, è applicabile il Codice penale¹⁴.

³ Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dai collaboratori dell'UDSC all'estero. Se lo Stato ospitante esige

¹⁰ RS 172.220.111.3

¹¹ RS 172.220.111.31

¹² RS 172.220.111.343.3

¹³ RS 321.0

¹⁴ RS 311.0

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza
dei confini RU 2022

dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati, la legge del 14 marzo 1958¹⁵ sulla responsabilità trova applicazione solo nel caso in cui i danni siano stati causati intenzionalmente o per negligenza grave.

⁴ Contro gli atti ufficiali dei collaboratori dell'UDSC possono essere avviate le procedure di cui agli articoli 25a e 71 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁶ sulla procedura amministrativa (PA). L'UDSC si pronuncia mediante decisione formale.

⁵ I collaboratori dell'UDSC che durante un impiego all'estero sono testimoni di eventuali violazioni dei diritti fondamentali sono tenuti a segnalarle prontamente al servizio dell'UDSC responsabile del distaccamento.

⁶ Se ai collaboratori dell'UDSC vengono contestate violazioni delle regole d'impiego, in particolare violazioni dei diritti fondamentali, l'UDSC può richiedere informazioni presso lo Stato estero o l'Agenzia sotto forma di un rapporto.

Art. 10 Equipaggiamento e armamento

¹ L'UDSC stabilisce l'equipaggiamento del personale e se ne assume i costi.

² Il personale dell'UDSC è autorizzato a portare con sé all'estero armi ed equipaggiamento ai sensi dell'articolo 106 LD in combinato disposto con gli articoli 227 e 228 lettere a e b dell'ordinanza del 1^o novembre 2006¹⁷ sulle dogane (OD). Sono fatte salve eventuali prescrizioni limitative dello Stato ospitante.

³ L'impiego di armi all'estero è retto dal diritto dello Stato ospitante, nella misura in cui non preveda un impiego più ampio di quello previsto agli articoli 229–232 OD.

¹⁵ RS 170.32

¹⁶ RS 172.021

¹⁷ RS 631.01

Art. 11 Tempo di lavoro, tempo d'impiego, vacanze e
giorni di libero

¹ Il tempo di lavoro dipende dai requisiti posti dall'impiego e dalle direttive dell'Agenzia.

² È considerato tempo d'impiego il tempo durante il quale i collaboratori non svolgono il regolare servizio presso l'UDSC. Ne fanno parte il tempo per il viaggio, la durata effettiva dell'impiego, i giorni di briefing, i giorni necessari per preparare i bagagli nonché i giorni di libero supplementari secondo il capoverso 3.

³ Ogni impiego della durata di quattro settimane dà diritto a un giorno di libero. In tal modo sono compensati i giorni festivi del luogo d'impiego. Per i giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera che cadono in un giorno feriale sono accordati giorni di libero supplementari. Sono fatte salve le direttive dell'Agenzia, così come diverse disposizioni per distacchi a lungo termine fino a due anni.

⁴ I giorni di libero che rientrano nel periodo d'impiego devono essere compensati e presi nel corso di tale periodo. I saldi dei giorni non compensati o non presi decadono alla fine dell'impiego e non vengono compensati con prestazioni in denaro o altre agevolazioni. In casi motivati l'UDSC può autorizzare deroghe.

⁵ Sia all'inizio sia al termine di un impiego il personale ha diritto a un giorno per preparare i bagagli.

⁶ Il diritto alle vacanze derivante dal rapporto di lavoro in essere rimane inalterato.

⁷ Terminato l'impiego, non sussiste alcun diritto di compensazione del tempo di lavoro o a indennità per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario o lavoro domenicale e notturno.

⁸ Dalla limitazione dell'indennità sono escluse l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 OPers¹⁸, l'indennità in funzione

¹⁸ RS 172.220.111.3

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza
dei confini RU 2022
del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers e l'inden-
nità di funzione secondo l'articolo 46 OPers.

Art. 12 Viaggi di vacanza e costi di viaggio

¹ Il personale ha diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni sei mesi di impiego. Il viaggio può essere effettuato al più presto dopo tre mesi completi d'impiego.

² Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con l'inizio di un nuovo impiego per il quale sorge un nuovo diritto o con la conclusione dell'impiego.

³ L'UDSC si assume i costi del viaggio diretto di andata e ritorno, nella misura in cui questi non vengano coperti dall'Agenzia. I costi del viaggio sono calcolati conformemente agli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1O-OPers¹⁹.

⁴ I costi di viaggio non sono rimborsati quando è data la possibilità di viaggiare gratuitamente o se i costi sono assunti da terzi.

Art. 13 Congedo e viaggi di congedo

¹ In caso di matrimonio, nascita e decesso nonché in caso di malattia e infortunio ai sensi dell'articolo 40 capoverso 3 O-OPers²⁰, il congedo può essere prorogato per la durata del viaggio, tuttavia al massimo di quattro giorni.

² L'UDSC può assumersi i costi di viaggio nei casi di cui all'articolo 40 capoverso 3 lettere a–e nonché g O-OPers. L'articolo 12 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 14 Indennità d'impiego

¹ Per ogni impiego è corrisposta un'indennità d'impiego di 60 franchi al giorno, sempreché gli inconvenienti legati all'impiego non siano indennizzati in altro modo. Essa costituisce un

¹⁹ RS 172.220.111.31

²⁰ RS 172.220.111.31

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza
dei confini RU 2022

indennizzo per le particolari condizioni d'impiego, come disponibilità permanente, privazioni ed elevati rischi nonché una compensazione materiale per i costi supplementari direttamente connessi con l'impiego.

² Con l'indennità d'impiego si considerano compensati i diritti derivanti, nell'ambito del regolare servizio dell'UDSC, dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto. Non sussiste alcun diritto supplementare a compensazioni orarie.

³ Il diritto all'indennità d'impiego sussiste per l'intera durata dell'impiego.

⁴ In caso di distacchi a lungo termine per l'Agenzia, l'indennità d'impiego è pagata direttamente da quest'ultima. In tal caso non sussiste alcun diritto a un'indennità d'impiego secondo il capoverso 1.

Art. 15 Costi per pasti e pernottamenti

¹ Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti si fonda, per analogia, sui rimborsi fissati all'articolo 67 O-OPers–DFAE²¹.

² L'UDSC può versare un'indennità giornaliera per i pasti corrispondente ai costi abituali locali. Se differisce dai costi effettivi, tale indennità può essere adeguata dopo 60 giorni d'impiego.

³ L'UDSC può rimborsare i costi effettivi di un alloggio appropriato se corrispondono ai costi abituali locali.

⁴ I costi per i pasti e i pernottamenti non vengono rimborsati quando è disponibile una possibilità gratuita di vitto e alloggio oppure se le spese vengono assunte dall'Agenzia o da terzi.

Art. 16 Spese per il trasporto degli effetti personali

¹ A seconda della durata dell'impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati come bagaglio accompagnato o in eccedenza oppure come merce.

²¹

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini
RU 2022

² L'UDSC organizza il trasporto degli effetti personali e se ne assume i costi effettivi.

³ Esso disciplina i dettagli relativi alla modalità e all'entità del trasporto.

⁴ I bagagli immediatamente necessari sul luogo d'impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.

Art. 17 Assicurazione

D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, l'UDSC stabilisce eventuali prestazioni adeguate della Confederazione per il salvataggio, il rimpatrio, il trattamento medico nonché l'invalidità e il decesso, che eccedono le prestazioni dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni nonché delle assicurazioni malattie del personale.

Art. 18 Infortuni professionali e malattie professionali

¹ In deroga alle norme generali del diritto del personale federale sono inoltre considerati infortuni professionali dei collaboratori dell'UDSC impiegati all'estero gli infortuni nel tempo libero in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione nonché in seguito ad azioni di guerra, rivoluzioni o tumulti.

² Per i collaboratori dell'UDSC impiegati all'estero, sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale le malattie dovute alle condizioni di mancanza di igiene o a situazioni particolari nel luogo d'impiego.

Art. 19 Tutela della salute

L'UDSC adotta le misure necessarie a salvaguardare e migliorare la tutela della salute dei propri collaboratori e ad assicurare la salute fisica e psichica.

Art. 20 Assistenza nell'ambito di procedimenti

In casi eccezionali, l'UDSC può offrire assistenza giuridica e finanziaria ai propri collaboratori implicati in un procedimento civile, amministrativo o penale nell'esercizio delle loro funzioni all'estero. L'UDSC assiste il personale interessato in particolare nella ricerca di un patrocinatore legale all'estero. L'indennizzo delle spese di procedura e ripetibili è retto dall'articolo 77 OPers²².

Sezione 4: Impiego di personale estero in Svizzera

Art. 21 In generale

- ¹ Durante l'impiego in Svizzera il personale estero è subordinato alle autorità svizzere competenti.
- ² L'UDSC stabilisce i mezzi d'impiego e le regole d'impiego assieme all'Agenzia e agli altri Stati Schengen.
- ³ Il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione del personale svizzero.
- ⁴ Le competenze possono essere revocate in casi motivati.
- ⁵ In caso d'impiego, il personale estero porta un segno distintivo e indossa la propria uniforme. D'intesa con l'Agenzia, l'UDSC può ordinare eccezioni.

Art. 22 Rapporto di lavoro e norme disciplinari

Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d'origine; per quanto concerne il rapporto di lavoro e le norme disciplinari, il personale dell'Agenzia soggiace alle disposizioni di quest'ultima.

²² RS 172.220.111.3

Art. 23 Equipaggiamento e armamento

¹ Il personale estero può portare con sé armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi ai sensi dell'articolo 227 OD²³.

² L'impiego di armi e di mezzi di autodifesa e coattivi è retto dagli articoli 229–232 OD. L'UDSC può ordinare restrizioni in singoli casi.

Art. 24 Accessi del personale estero

¹ Il personale estero che svolge impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera dispone degli stessi diritti d'accesso al sistema d'informazione dell'UDSC di cui godono i collaboratori dell'UDSC con i quali sono impiegati.

² L'accesso al sistema d'informazione dell'UDSC può avvenire solo sotto la direzione dei collaboratori dell'UDSC.

³ Per quanto riguarda gli accessi ai sistemi d'informazione di autorità terze, il personale estero che svolge impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera è trattato come i collaboratori dell'UDSC impiegati per i compiti corrispondenti, sempreché ciò sia richiesto dai loro compiti.

Art. 25 Responsabilità

¹ Al personale estero che mentre sta svolgendo un impiego in Svizzera sotto la direzione del CGCF commette un reato oppure ne è vittima è applicabile per analogia il Codice penale militare del 13 giugno 1927²⁴.

² Al personale estero che mentre sta svolgendo un impiego in Svizzera sotto la direzione dell'UDSC commette un reato oppure ne è vittima è applicabile il Codice penale²⁵.

²³ RS 631.01

²⁴ RS 321.0

²⁵ RS 311.0

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza
dei confini RU 2022

³ La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera conformemente alla legge del 14 marzo 1958²⁶ sulla responsabilità (LResp). Se la Confederazione esige dallo Stato d'origine o dall'Agenzia il risarcimento degli importi versati, la LResp è applicabile solo se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave.

⁴ Contro gli atti ufficiali del personale estero sono possibili le procedure di cui agli articoli 25a e 71 PA²⁷, sempreché tale personale svolga compiti connessi all'impiego. L'UDSC si pronuncia mediante decisione formale.

⁵ In caso di violazioni delle regole d'impiego da parte del personale estero nel quadro dell'impiego di quest'ultimo, l'UDSC presenta un rapporto all'Agenzia. Se si riscontrano violazioni dei diritti fondamentali da parte del personale estero, l'UDSC interrompe immediatamente l'impiego e avvia una procedura.

Sezione 5: Impiego di consulenti in materia di documenti

Art. 26

¹ Il rispettivo impiego è disciplinato da un accordo tra la Segreteria di Stato della migrazione, il Dipartimento federale degli affari esteri e l'UDSC in merito all'impiego di consulenti in materia di documenti (airline liaison officer, ALO) presso gli aeroporti internazionali all'estero.

² Per i consulenti in materia di documenti si applicano le disposizioni per i collaboratori dell'UDSC all'estero di cui alla sezione 3.

³ L'UDSC può precisare regole d'impiego operative e disposizioni in materia di diritto del lavoro per i consulenti in materia di documenti attraverso direttive interne oppure disciplinarle mediante accordi individuali.

²⁶ RS 170.32
²⁷ RS 172.021

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo

¹ L'ordinanza del 26 agosto 2009²⁸ sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE) è abrogata.

Art. 28 Disposizione transitoria

Per gli impieghi iniziati prima dell'entrata in vigore conformemente all'articolo 29 rimane applicabile l'OCOFE nella versione del 15 agosto 2018²⁹.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alle modifiche del 1° ottobre 2021 della legge federale del 16 dicembre 2005³⁰ sugli stranieri e la loro integrazione, della legge del 18 marzo 2005³¹ sulle dogane e del decreto federale del 17 dicembre 2004³² che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

²⁸ RU **2009** 4553, RU **2014** 4521, RU **2015** 2749, RU **2018** 3119

²⁹ RU **2018** 3119

³⁰ RS **142.20**

³¹ RS **631.0**

³² RS **362**

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza
dei confini

RU 2022

Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione:

Walter Thurnherr